

**ORDINANZA N° 71/2025
IL DIRETTORE GENERALE**

PREMESSO:

- che a seguito delle indagini e ispezioni effettuate sui viadotti compresi nella tratta dal Km 10+968 al Km 39+803 dell'autostrada A18 Siracusa-Gela, in data 24.01.2025 sono stati riscontrati dei difetti strutturali che riducono le capacità portanti del viadotto Cassibile (km 11+993), dell'autostrada A/18 Siracusa - Gela, direzione Siracusa;
- che con email del 24.01.2025, il RUP dell' *"Accordo quadro per servizi di indagini e ispezioni speciali per le strutture progettate posteriormente le norme sismiche di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1984, con riferimento ai cavi di precompressione e alle strutture cave in c.a., e per indagini delle opere delle Autostrade A/18 e A/20. Lotto 2 – Autostrada A/18 ME-CT e SR-GELA."*, a seguito delle sopra citate indagini e ispezioni effettuate sul viadotto Cassibile (km. 11+993), ha evidenziato la necessità di procedere alla chiusura del tratto autostradale che interessa il citato Viadotto, dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela, in direzione Siracusa;
- che con ordinanza n. 19/2025 del 06.02.2025, al fine di consentire l'esecuzione di tutte le verifiche strutturali previste da norma sul viadotto Cassibile, km 11+993, dell'autostrada Siracusa - Gela, sul quale sono stati riscontrati dei difetti strutturali che ne riducono le capacità portanti e di conseguenza la messa in atto di tutte le attività necessarie per la riapertura del tratto autostradale interessato, sono state ordinate diverse limitazioni alla viabilità;
- che in data 06.05.2025, come comunicato dal Raggruppamento affidatario "IS+MECCA+SOING+AREAENG+TP" e dalla Direzione di esecuzione del contratto, sarà dato avvio all'esecuzione del contratto per l'espletamento delle attività di *"Indagini, ispezioni e monitoraggio sul viadotto Cassibile km.11+993 dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela"*;
- che con nota prot. 23/SM del 04.06.2025 il RUP, considerato che tali attività interessano anche l'attuale carreggiata aperta al transito veicolare con doppio senso di circolazione, ha chiesto l'emissione di apposita ordinanza;

VISTI:

- l'ordinanza n. 19/2025 del 06.02.2025;
- la nota prot. 23/SM del 04.06.2025 il RUP;
- l'art. 5 ed i commi 4 e 5 dell'art.6 del vigente C.d.S. di cui al D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

RITENUTA urgente ed improcrastinabile l'esecuzione del contratto per l'espletamento delle attività di *"Indagini, ispezioni e monitoraggio sul viadotto Cassibile km.11+993 dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela"*;

CONSIDERATO che al fine di garantire l'esecuzione, in sicurezza, del sopra citato servizio, occorre prevedere l'istituzione di alcune limitazioni al traffico veicolare;

SENTITO il Responsabile del Procedimento,

ORDINA

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire l'esecuzione del contratto per l'espletamento delle attività di *"Indagini, ispezioni e monitoraggio sul viadotto Cassibile km.11+993 dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela"*,

- 1. Dal giorno 11.06.2025 al giorno 13.06.2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00, la chiusura al traffico veicolare, per i veicoli che transitano in direzione Gela, del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Cassibile (Km 9+696) e di Avola (Km 15+000) dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela e la conseguente istituzione dell'uscita obbligatoria allo svincolo di Cassibile e la chiusura dello stesso in direzione Gela.**

È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni di carattere generale che si attuano in sede autostradale e specificatamente quelle di cui alle ordinanze n. 111 e n. 112 rispettivamente del 12 marzo 2008 e del 22 ottobre 2008 che riguardano le aperture al traffico delle tratte autostradali Cassibile – Noto e Noto – Rosolini dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela;

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità dell'ATI **"ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L."** (Mandataria) con sede in Merì (ME), C.da Granatari, 10 - P. IVA 03080310836, nella qualità di impresa esecutrice del servizio di sorveglianza attrezzata.

La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza l'ATI **"ISGRO' COSTRUZIONI S.R.L."** (Mandataria), impresa incaricata per la predisposizione della segnaletica stradale necessaria, è indicata come responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 04.06.2025

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Calogero Franco Fazio

